



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti

Serv. LL.PP. - Espropri - Patrimonio -  
Appalti

Mutui e Contratti - Manutenzione -  
Ambiente



Prot. 22027 del 09/07/2021

## AVVISO

**Oggetto:** VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. - SIC n. IT7140127 "FIUME TRIGNO (medio e basso corso)" - Pubblicazione.

**RICHIEDENTE: MOLINO SRL**

Sede amministrativa: Corso Mazzini 207 - 66054 Vasto (CH).

Sede operativa: Località Salitti - 66050 San Salvo (CH)

PI: 00090460692

**Attività: Lavorazione degli inerti (materiali vergini) – Produzione di calcestruzzi.**

**Ubicazione stabilimento: località Salitti – 66050 San Salvo – Fg. 17 part. 108,110,112,113,118,59,62,64,96,124,74;**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

La ditta Molino Srl svolge attività di Lavorazione degli inerti (materiali vergini) – Produzione di calcestruzzi.;

Lo stabilimento esistente ricade in zona 2.4.2 del PRG vigente, ed è posto in prossimità del Sito di Interesse Comunitario SIC n. IT7140127 "FIUME TRIGNO (medio e basso corso);

L'impianto si trova:

- a ridosso delle sponde del fiume Trigno, all'interno della fascia dei 150m previsti dal D.Lgs n.42/04 all'art. 142 lettera c), dal Piano Regionale Paesaggistico art. 13 e L.R. 18/83 art. 80 punto 3 per la tutela dei corsi d'acqua;
- in un'area in cui non è presente il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/23;
- nonché il relativo ampliamento, si trova in un'area che non ricade nelle aree di pericolosità e rischio identificate dal piano di assetto idrologico della Regione Abruzzo;
- nonché il relativo ampliamento, si trova in un'area che non ricade nelle fasce di rispetto del piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo;

Inoltre dalla analisi del Piano Regionale Paesaggistico approvato dal consiglio regionale con atto n.141/21 del 21/03/1990 si evince che lo stabilimento non rientra all'interno del PRP;

Con nota PEC acquisita acquisita agli atti di questo Ente prot. 15781 del 18/05/2021, è pervenuta la documentazione relativa alla VINCA finalizzato alla valutazione dei possibili effetti che tale tipologia di attività possa generare sul predetto SIC, tenuto conto sia degli obiettivi di conservazione dei medesimi, ma anche soprattutto della preesistenza di tale tipologia di stabilimento alla data di individuazione del SIC (concessione edilizia 14/03/1967 – Concessione edilizia del 10/01/1969 (Ampliamento) – Contratti di alienazione terreni per usi civici da parte del comune di San Salvo del 19/03/2012 – Nulla osta beni ambientali n.452 del 12/01/2011);

**Nella** relazione allegata viene effettuata una illustrazione degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche dell'impianto, non sono previste attività per la realizzazione dell'impianto, in quanto trattasi di impianto esistente, ne sono previste attività per l'adeguamento o la modifica dell'impianto. Le uniche attività prevedibili sono di carattere organizzativo, vale a dire relative alla riorganizzazione dei depositi esterni per una migliore fruizione degli spazi di lavoro, nonché per un miglioramento dei processi lavorativi;

#### **Visto**

l'art. 5 del DPR 357/97, come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120, che disciplina la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nei siti di interesse comunitario (SIC);

#### **Considerato**

Che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza ambientale dei progetti e programmi di competenza comunale;

Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 - Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, la competenza della valutazione di incidenza è stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall'art. 1 che sostituisce l'art. 46-bis della LR 11/1999. L'art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell'adeguamento della struttura regionale, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenza relative alla Valutazione di incidenza.

#### **Vista**

la nota prot. 302800/20 del 16.10.2020, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio- ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato che, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l'attuabilità della legge sopra richiamata, trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza delle V.Inc.A.;

#### **Vista**

la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 "Criteri per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza";

### **RENDE NOTO**

Che presso gli uffici del Servizio Manutenzione – Ambiente del Comune di San Salvo , è stata depositata la Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla attività in oggetto indicata, con i relativi elaborati che sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di San Salvo ([www.comunesansalvo.it](http://www.comunesansalvo.it)) nella sezione "Manutenzione - Ambiente".

Entro il termine di **30 giorni** gli interessati potranno verificare la documentazione e produrre eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno pervenire all'ufficio protocollo (anche a mezzo pec), in carta libera, **entro le ore 10:00 del giorno 07/08/2021.**

San Salvo lì, 09.07.2021

f.to Il Responsabile del Servizio

Ing. Franco Masciulli